

Originale

Ordinanza Sindacale

<p><i>N. 45 data 30/10/2019</i></p> <p>Classifica V.1.4</p>	<p>Oggetto: PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'AREA AMBIENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1088 DEL 16.09.2019 - MISURE INERENTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E MISURE RELATIVE AL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO COMUNALE.</p>
---	---

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Normativa e atti di riferimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- Legge Regionale n. 7 del 3 Marzo 1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica";
- Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 dell'8 maggio 2007 "Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351): zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente" ;
- Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12 gennaio 2010
- "Piano di risana mento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, articoli B e 9";
- Delibera di Giunta Regionale n. 1755 del 06/12/2010 "Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell' aria ambiente -Accordo di programma Regione Marche, Province, Comuni di Zona A";
- Delibera di Giunta Regionale n. 25 del 21/01/2013 "Rete regionale di misura degli inquinanti atmosferici: convenzione con le Province e l'ARPAM in materia di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente";



- Delibera di Giunta Regionale n. 121 del 05/02/2018 "Dir. 200B/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2017/201B per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva";
- Delibera di Giunta Regionale n. 103 del 04/02/2019 "Dir. 200B/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 201B/2019 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva";

VISTA la nota della Regione Marche, ns. prot. n. 62667 del 24.09.2019 ad oggetto: "DGR 16/09/2019 n. 1088 - misure contingenti per riduzione della concentrazione inquinati atmosferici - invio atto Comuni Ascoli Piceno;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Marche n. 1088 del 16.09.2019 ad Oggetto: "Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2019/2020 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva";

DATO ATTO che in data 12/02/2015 il Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto ha sottoscritto l'accordo di programma di cui alla nota Regione Marche prot. n. 866408 del 5.12.2014 ns. prot. n. 75619 del 9.12.2014 ad oggetto: "DGR n. 1347 del 1/12/2014 "Provvedimenti contingenti 2014/2015 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni di zona A - Approvazione schema di accordo di programma - Trasmissione accordo di programma" e successiva nota prot. n. 68467 del 30.01.2015 ;

RICHIAMATA: l'Ordinanza Sindacale del Comune di San Benedetto del Tronto n. 9 del 24.03.2017 ad oggetto "PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'AREA AMBIENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1629 DEL 27.12.2016 - MISURE INERENTI IL SETTORE INDUSTRIALE E COMMERCIALE E MISURE RELATIVE AGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO COMUNALE."

CONSIDERATO che:

- con DGR 16/09/2019 n. 1088 la Regione Marche ha stabilito le misure per la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera nel periodo invernale di ogni anno che a decorrere dall'inverno 2019/2020 (1 Novembre 2019 e fino al 15 Aprile 2020) i Comuni devono adottare, mediante proprio provvedimento;
- la Regione Marche a seguito degli approfondimenti effettuati e da quanto emerso in sede di tavolo tecnico (riunioni del 09.04.2019 e 28.05.2019) ha emanato il provvedimento regionale accogliendo quanto contenuto nel parere del CAL n. 82/2018 relativamente a:
 - modifica delle perimetrazioni delle aree in cui applicare le misure da parte dei Comuni,
 - anticipazione dell'emanazione dell'atto contenente i provvedimenti, modifica degli articoli relativi alla combustione delle biomasse utilizzate per il riscaldamento domestico e per le attività di panificazione e ristorazione,
 - durata dei provvedimenti relativi al riscaldamento degli edifici con impianti a biomassa,
 - necessità di una campagna informativa a livello regionale sui provvedimenti di cui a tali norme;



PERTANTO la Regione Marche, dal recepimento delle osservazioni del CAL sopra riportate e da ulteriori valutazioni e approfondimenti effettuati dal richiamato tavolo tecnico sui fattori di emissione del parco veicoli circolante, sui filtri applicati nelle attività produttive che utilizzano biomasse, sugli apparecchi a biomassa presenti sul mercato confrontati con il D.M. Ambiente 186/2017 ecc, ha ritenuto opportuno introdurre alcune modifiche rispetto alle misure di cui ai precedenti atti che di seguito si elencano:

- I provvedimenti comunali avranno durata dal 01.11.2019 al 15.04.2020 in armonia con il periodo di accensione del riscaldamento stabilito dal D.P.R. 26/08/1993 n. 412, che per le zone climatiche D, a cui appartengono gran parte dei Comuni inseriti nella zona costiera e valliva;
- Diversamente da quanto precedentemente stabilito quando, allo scopo di rendere omogenee a livello regionale le aree interessate dalle misure, era stato inserito uno specifico allegato che conteneva l'elenco degli agglomerati urbani, per ciascun Comune interessato, in cui applicare le misure, la Regione Marche ritiene ora che, dopo diversi anni di applicazione, sia oramai consolidato nelle Amministrazioni comunali l'identificazione delle aree ritenute potenzialmente a rischio e la ratio con cui tali aree sono state individuate. Ritiene quindi non più necessario il suddetto allegato, anche in relazione a quanto più volte manifestato dal CAL in ordine a consentire la facoltà ai Sindaci, nella loro qualità di autorità sanitaria locale di definire in maniera più puntuale e finalizzata le aree in cui applicare le misure. Vengono pertanto individuati i criteri con cui le Amministrazioni Comunali potranno perimetrare le aree in cui verranno applicate le misure in argomento.
- Le misure relative alla limitazione della combustione delle biomasse solide nel riscaldamento domestico tenga in opportuna considerazione il disposto del D.M. 7/11/2017, n. 186 con il quale è stato introdotto un regolamento che stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomasse combustibili e individua le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità degli stessi generatori.
- In attesa delle risultanze dei censimenti effettuati dai Comuni sull'utilizzo delle biomasse per le attività di ristorazione e panificazione e in attesa degli approfondimenti dello specifico gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'Ambiente per studiare l'incidenza delle emissioni di dette attività in ambiente urbano, pur mantenendo come misura l'applicazione dei filtri per le attività che operano all'interno delle perimetrazioni comunali, al momento si ritiene opportuno non indicare percentuali minime di riduzione delle polveri emesse .

RITENUTO necessario pertanto recepire le modifiche introdotte dalla richiamata Delibera di Giunta Regionale Marche n. 1088 del 16.09.2019

PRECISATO che si ritiene in ogni caso di dover mantenere inalterata la perimetrazione delle aree ritenute potenzialmente a rischio sul territorio Comunale, così come individuate dalla Regione Marche nella planimetria giusta nota prot. N. 584168 del 29.08.2012 come confermato con successiva nota prot. n. 109496 del 14.02.2014 acquisita al ns. prot. n. 8800 del 14.02.2014 ;

PROPONE

l'emissione della seguente Ordinanza Sindacale:



Misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole)

Decorrenza e durata.

Le modifiche alle limitazioni alle attività produttive, già in vigore in questo territorio giusta Ordinanza Sindacale n. 9 del 23.03.2017 in vigore dal 15 settembre di ogni anno con scadenza 15 maggio dell'anno successivo, **entreranno in vigore in data 01.11.2019 al 15 aprile 2020** per riprendere **il 1° novembre di ogni anno con scadenza 15 aprile dell'anno successivo** salvo diverse disposizioni da darsi con apposita Ordinanza Sindacale a modifica della presente e salvo eventuali misure da applicarsi ai sensi dell'art. 8 della DGR. n. 1088 del 16.09.2019.

Giorni e fasce orarie:

Tutti i giorni della settimana, **inclusi i giorni festivi.**

Luoghi di applicazione.

Le misure inerenti alle attività produttive di cui sopra si applicano: all'interno delle aree, di questo territorio comunale, così come delimitate nella richiamata planimetria, alla presente ordinanza allegata;

Attività autorizzate.

Le attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali.

Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

- **Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione.**

Prescrizioni e scadenze.

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione é vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili.

- **Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ.**

Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ, sull'intero territorio comunale, per le attività produttive.

Misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati

Decorrenza e durata.

Le modifiche alle limitazioni alle attività produttive, già in vigore in questo territorio giusta Ordinanza Sindacale n. 9 del 23.03.2017 in vigore dal 15 settembre di ogni anno con scadenza 15 maggio dell'anno successivo, **entreranno in vigore in data 01.11.2019 al 15 aprile 2020** per riprendere **il 1° novembre di ogni anno con scadenza 15 aprile dell'anno successivo** salvo diverse disposizioni da darsi con apposita Ordinanza Sindacale a modifica della presente e salvo eventuali misure da applicarsi ai sensi dell'art. 8 della DGR. n. 1088 del 16.09.2019.



Giorni e fasce orarie.

Le misure di limitazione relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano tutti i giorni della settimana, da lunedì a domenica, inclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

Luoghi di applicazione.

Le misure inerenti al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano negli stessi luoghi in cui si applicano le disposizioni inerenti le attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) e cioè all'interno delle aree, di questo territorio comunale, così come delimitate nella planimetria allegata ricavata con le sezioni censuarie Istat 2011, di cui alla nota della Regione Marche prot. N. 584168 del 29.08.2012 come confermato con nota Regione Marche prot. n. 109496 del 14.02.2014 acquisita al ns. prot. n. 8800 del 14.02.2014 ;

Impianti termici

Quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, e vietata l'accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, **che abbiano una classe di qualità inferiore alla classe 3 stelle**, così come individuata dal D.M. 7/11/2017, n. 186, ossia che abbiano prestazioni emissive inferiori a quelle stabilite dalla tabella 1 sottostante, estratta dall'Allegato 1 del citato D.M.

Classi di qualità per la certificazione dei generatori di calore

TABELLA 1. Classificazione dei generatori di calore

Classe 5 stelle					
Tipo di generatore	pp (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	K (%)
Caminetti aperti	25	35	100	650	85
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85
Stufe a legna	25	35	100	650	85
Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulo	25	35	100	650	85
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	25	92
Classe 4 stelle					
Tipo di generatore	pp (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	K (%)
Caminetti aperti	30	70	160	1250	77
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250	77
Stufe a legna	30	70	160	1250	77
Cucine a legna	30	70	160	1250	77
Stufe ad accumulo	30	70	160	1000	77
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	20	35	160	250	87
Caldaie	20	10	150	200	87
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	15	10	130	100	91
Classe 3 stelle					
Tipo di generatore	pp (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	K (%)
Caminetti aperti	40	100	200	1500	75
Camini chiusi, inserti a legna	40	100	200	1500	75
Stufe a legna	40	100	200	1500	75
Cucine a legna	40	100	200	1500	75



Stufe ad accumulo	40	100	200	1250	75
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	30	50	200	364	85
Caldaie	30	15	150	364	85
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	20	15	145	250	90

Si rappresenta sin d'ora che qualora le risultanze della valutazione della qualità dell'aria lo rendano necessario e/o opportuno, a partire dai provvedimenti dell'autunno/inverno 2020/2021, potranno essere disposti divieti di nuova installazione di apparecchi inferiori alla classe 4 stelle.

• **Eccezioni.**

E' consentita la combustione di biomassa solida per la cottura dei cibi domestici.

• **Qualità del pellet.**

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei commi precedenti, la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 del combustibile.

• **Manutenzione impianto.**

Per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori.

• **Impianti ad olio combustibile BTZ.**

Divieto di utilizzo di olio combustibile.

Gli impianti termici civili di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, art. 11 comma 10 dovevano essere adeguati entro il 10 settembre 2017.

Ulteriori misure previste nel PROTOCOLLO D'INTESA.

Qualora si verificassero le condizioni stabilite nel *protocollo d'intesa* del 30/12/2015, si applicheranno le misure d'urgenza e temporanee ivi previste.



Il Responsabile del Procedimento
CAMELI LANFRANCO

IL SINDACO

VISTA la proposta del responsabile del procedimento sopra riportata che si condivide nei suoi contenuti;

RITENUTO pertanto di dover adottare provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'area ambiente del territorio comunale;



VISTO:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Marche n. 1088 del 16.09.2019 ad Oggetto: "Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2019/2020 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva";

VISTA l'Ordinanza Sindacale del Comune di San Benedetto del Tronto n. 8 del 03.03.2016 ad oggetto: "PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'AREA AMBIENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1064 DEL 30.11.2015 E MODIFICATA DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1212 DEL 30.12.2015 - MISURE INERENTI IL SETTORE INDUSTRIALE E COMMERCIALE E MISURE RELATIVE AGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO COMUNALE";

ORDINA

Che siano adottate le seguenti misure:

Misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole)

Decorrenza e durata.

Le modifiche alle limitazioni alle attività produttive, già in vigore in questo territorio giusta Ordinanza Sindacale n. 9 del 23.03.2017 in vigore dal 15 settembre di ogni anno con scadenza 15 maggio dell'anno successivo, **entreranno in vigore in data 01.11.2019 al 15 aprile 2020** per riprendere **il 1° novembre di ogni anno con scadenza 15 aprile dell'anno successivo** salvo diverse disposizioni da darsi con apposita Ordinanza Sindacale a modifica della presente e salvo eventuali misure da applicarsi ai sensi dell'art. 8 della DGR. n. 1088 del 16.09.2019.

Giorni e fasce orarie:

Tutti i giorni della settimana, **inclusi i giorni festivi.**

Luoghi di applicazione.

Le misure inerenti alle attività produttive di cui sopra si applicano: all'interno delle aree, di questo territorio comunale, così come delimitate nella richiamata planimetria, alla presente ordinanza allegata;

Attività autorizzate.

Le attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali.



Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

- **Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione.**

Prescrizioni e scadenze.

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione é vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili.

- **Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ.**

Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ, sull'intero territorio comunale, per le attività produttive.

Misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati

Decorrenza e durata.

Le modifiche alle limitazioni alle attività produttive, già in vigore in questo territorio giusta Ordinanza Sindacale n. 9 del 23.03.2017 in vigore dal 15 settembre di ogni anno con scadenza 15 maggio dell'anno successivo, **entreranno in vigore in data 01.11.2019 al 15 aprile 2020** per riprendere **il 1° novembre di ogni anno con scadenza 15 aprile dell'anno successivo** salvo diverse disposizioni da darsi con apposita Ordinanza Sindacale a modifica della presente e salvo eventuali misure da applicarsi ai sensi dell'art. 8 della DGR. n. 1088 del 16.09.2019.

Giorni e fasce orarie.

Le misure di limitazione relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano tutti i giorni della settimana, da lunedì a domenica, inclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

Luoghi di applicazione.

Le misure inerenti al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano negli stessi luoghi in cui si applicano le disposizioni inerenti le attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) e cioè all'interno delle aree, di questo territorio comunale, così come delimitate nella planimetria allegata ricavata con le sezioni censuarie Istat 2011, di cui alla nota della Regione Marche prot. N. 584168 del 29.08.2012 come confermato con nota Regione Marche prot. n. 109496 del 14.02.2014 acquisita al ns. prot. n. 8800 del 14.02.2014 ;

Impianti termici

Quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, e vietata l'accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, **che abbiano una classe di qualità inferiore alla classe 3 stelle**, così come individuata dal D.M. 7/11/2017, n. 186, ossia che abbiano prestazioni emissive inferiori a quelle stabilite dalla tabella 1 sottostante, estratta dall'Allegato 1 del citato D.M.

Classi di qualità per la certificazione dei generatori di calore

TABELLA 1. Classificazione dei generatori di calore



Classe 5 stelle					
Tipo di generatore	pp (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	K (%)
Camini aperti	25	35	100	650	85
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85
Stufe a legna	25	35	100	650	85
Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulo	25	35	100	650	85
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	25	92
Classe 4 stelle					
Tipo di generatore	pp (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	K (%)
Camini aperti	30	70	160	1250	77
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250	77
Stufe a legna	30	70	160	1250	77
Cucine a legna	30	70	160	1250	77
Stufe ad accumulo	30	70	160	1000	77
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	20	35	160	250	87
Caldaie	20	10	150	200	87
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	15	10	130	100	91
Classe 3 stelle					
Tipo di generatore	pp (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	K (%)
Camini aperti	40	100	200	1500	75
Camini chiusi, inserti a legna	40	100	200	1500	75
Stufe a legna	40	100	200	1500	75
Cucine a legna	40	100	200	1500	75
Stufe ad accumulo	40	100	200	1250	75
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	30	50	200	364	85
Caldaie	30	15	150	364	85
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	20	15	145	250	90

Si rappresenta sin d'ora che qualora le risultanze della valutazione della qualità dell'aria lo rendano necessario e/o opportuno, a partire dai provvedimenti dell'autunno/inverno 2020/2021, potranno essere disposti divieti di nuova installazione di apparecchi inferiori alla classe 4 stelle.

- **Eccezioni.**

E' consentita la combustione di biomassa solida per la cottura dei cibi domestici.

- **Qualità del pellet.**

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei commi precedenti, la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 del combustibile.

- **Manutenzione impianto.**

Per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori.



• **Impianti ad olio combustibile BTZ.**

Divieto di utilizzo di olio combustibile.

Gli impianti termici civili di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, art. 11 comma 10 dovevano essere adeguati entro il 10 settembre 2017.

Ulteriori misure previste nel PROTOCOLLO D'INTESA.

Qualora si verificassero le condizioni stabilite nel *protocollo d'intesa* del 30/12/2015, si applicheranno le misure d'urgenza e temporanee ivi previste.

DÁ ATTO

che l'Ordinanza n. 9 del 24.03.2017 ad oggetto: "PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'AREA AMBIENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1629 DEL 27.12.2016 - MISURE INERENTI IL SETTORE INDUSTRIALE E COMMERCIALE E MISURE RELATIVE AGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO COMUNALE."; ha cessato di avere efficacia dalla data del presente provvedimento.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- 1) resa nota ai cittadini ed alle attività interessate utilizzando gli strumenti d'informazione e comunicazione;
- 2) trasmessa all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per darne la massima pubblicizzazione mediante pubblicazione sul sito internet comunale, nel Bollettino Ufficiale Municipale (BUM);
- 3) trasmessa alla Regione Marche, alla Provincia di Ascoli Piceno ed al Comando della Polizia Municipale a cui viene demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza.



Il Sindaco
Pasqualino Piunti



